

Sped. in A.P. - Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Cagliari

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte I e II

Cagliari, lunedì 8 marzo 2010

Si pubblica ogni decade ed eccezionalmente quando occorre esclusi i giorni festivi

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - CAGLIARI V. Nazario Sauro, 9 - Tel. 070 6061

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E VENDITA - a) abbonamento (anno solare); Parti I e II (esclusi i supplementi straordinari) Euro 51,65; Parti I e II (inclusi i supplementi straordinari) Euro 180,76; Parte III Euro 77,47. Il termine utile per la sottoscrizione degli abbonamenti scade il 28 febbraio; entro tale termine saranno inviati ai sottoscrittori, nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell'anno in corso. Eventuali abbonamenti sottoscritti dopo il 28 febbraio e, in ogni caso, prima del 30 giugno non danno diritto all'invio dei fascicoli arretrati. I versamenti per abbonamento effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l'anno solare successivo, salvo conguaglio. La sostituzione di fascicoli disguidati è subordinata alla richiesta scritta ed alla trasmissione, entro 30 giorni, della relativa fascetta di abbonamento. - b) vendita a fascicoli separati: Parti I e II Euro 1,03, Parte III Euro 1,81, Supplementi ordinari e straordinari: Euro 0,52 ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso; i fascicoli relativi ad anni arretrati, il doppio del prezzo indicato in copertina. Eventuali richieste saranno soddisfatte secondo la disponibilità di magazzino. I prezzi di cui alle lettere a) e b) sono raddoppiati per l'estero, esclusi i paesi dell'Unione Europea. L'importo dovuto per l'attivazione o il rinnovo dell'abbonamento al Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, per le inserzioni e per l'acquisto dei medesimi bollettini dovrà essere versato esclusivamente sul conto corrente postale n.4093 intestato a Regione Autonoma della Sardegna - Tesoreria regionale - causale: BURAS (abbonamento/inserzione/acquisto) riferimento entrate EC312.001 - Cdr 01.02.04.

AVVERTENZE - Il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna è suddiviso in tre parti: nella PRIMA parte sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Regione e quelli degli Assessori - integralmente o in sunto - che possono interessare la generalità dei cittadini, nonché le disposizioni e i comunicati emanati dal Presidente della Regione del Consiglio e dagli Assessori; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione, le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna e gli annunci ed avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione; nella TERZA sono pubblicati gli annunci e gli avvisi di cui per legge era obbligatoria la pubblicazione nei soppressi fogli annunci legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati, ovvero prescritti dalle leggi dello Stato.

N. 4

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

REGIME DI CONDIZIONALITÀ. Disposizioni regionali per l'attuazione dell'articolo 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009.

**Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatoriosi e delle
Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali.
Recepimento.**

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2010, n. 8/12.

Regime di condizionalità. Disposizioni regionali per l'attuazione dell'articolo 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009. Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali. Recepimento.

L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ricorda alla Giunta regionale che con il processo di riforma della politica agricola comune (PAC), dal giugno 2003, sono stati introdotti cambiamenti di grande rilievo sul funzionamento di questa politica e sulle responsabilità degli agricoltori. A partire da Agenda 2000, infatti, si è realizzato un progressivo rafforzamento dell'integrazione degli obiettivi ambientali, tanto all'interno del primo pilastro della PAC (politiche di mercato), quanto del secondo pilastro (sviluppo rurale). Lo spostamento di priorità degli aiuti PAC, dal sostegno ai prezzi verso aiuti diretti agli agricoltori, è stato accompagnato dall'introduzione di obblighi più chiari e più cogenti per gli agricoltori che devono gestire la loro azienda in modo sostenibile. Si è creato, quindi, il cosiddetto sostegno condizionato o condizionalità (anche cross compliance) che subordina la concessione di pagamenti diretti al rispetto di particolari disposizioni normative riguardanti l'ambiente, la sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, il benessere degli animali, nonché il mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali.

In Italia l'iter di recepimento della condizionalità prese avvio con il decreto ministeriale del 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, il quale all'art. 5 ha stabilito che le norme quadro inerenti gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria (CGO) e le buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), cui devono conformarsi le Regioni e le Province autonome, siano definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali (MiPAAF), sentita la Conferenza Stato - Regioni, sulla base dello schema riportato negli allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003, nel rispetto dei principi comunitari, garantendo la parità di trattamento degli agricoltori ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza.

Successivamente furono emanati il DM 13 dicembre 2004 n. 5406/St con l'attuazione per l'anno 2005, il DM 15 dicembre 2005 n. 4432/St con l'attuazione 2006 e il DM n. 12541 del 21 dicembre 2006 con l'attuazione 2007.

L'Assessore fa presente che nelle annualità 2005 e 2006 la Regione Sardegna si è avvalsa di una specifica disposizione contenuta nei decreti MiPAAF per l'applicazione del regime della condizionalità la quale consentiva, in assenza di un provvedimento di recepimento regionale, di applicare direttamente le norme quadro nazionali, mentre per l'anno 2007 è stato predisposto il recepimento regionale con la deliberazione della Giunta n. 8/6 del 28 febbraio 2007. In tale deliberazione veniva dato mandato all'Assessore dell'agricoltura e riforma

agro-pastorale per l'adozione, mediante decreto assessoriale, di eventuali modifiche o integrazioni agli allegati della deliberazione contenenti gli elenchi dei CGO e delle BCAA.

Per la condizionalità 2008, fu emanato dal MiPAAF il DM 18 ottobre 2007, n. 13286, che la Regione Sardegna recepì con il decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale 14 novembre 2007, n. 2671/Dec. A/54.

Nel 2008 con il DM 24 novembre 2008, n. 16809, fu aggiornato il regime di condizionalità per l'anno 2009 e la Regione Sardegna emanò il decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale 18 dicembre 2008, n. 3177/107.

A seguito del processo di verifica dello Stato di Salute della Politica Agricola Comunitaria (Health Check) sono state introdotte modifiche di un certo rilievo alla PAC e, nello specifico, al quadro delle prescrizioni della condizionalità con il Reg. (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009, che ha sostituito ed abrogato il Reg. (CE) n. 1782/2003.

Negli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009 sono riportati i nuovi Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Conseguentemente il MiPAAF, con il DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, ha emanato le nuove disposizioni applicative in materia di condizionalità al fine di dare attuazione alle novità introdotte dalla riforma della PAC.

L'articolo 22 del DM prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale le Regioni specificino con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale per i CGO e le BCAA.

L'Assessore informa inoltre la Giunta che, ai fini della definizione della proposta di recepimento regionale del regime della condizionalità oggetto della presente proposta di deliberazione, l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ha coinvolto sia le Organizzazioni Professionali Agricole, consultate a livello tecnico, sia gli uffici regionali degli altri Assessorati e delle Agenzie per le tematiche di rispettiva competenza.

Nello specifico le modalità di recepimento regionale sono contemplate nei due allegati alla presente deliberazione, il primo riguardante i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e il secondo relativo alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA). I due allegati riportano la normativa nazionale e indicano i criteri, le norme, gli standard, le deroghe, il campo di applicazione e gli impegni di ogni singolo atto e norma di condizionalità nella Regione Sardegna.

L'Assessore comunica inoltre che, al fine di consentire l'armonizzazione delle norme regionali, in applicazione della procedura di cui all'articolo 22 comma 2 del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, è stata trasmessa al MiPAAF la bozza del recepimento con i due allegati contenenti i CGO e le BCAA predisposti per l'applicazione delle norme relative alla condizionalità nella Regione Sardegna. Il MiPAAF ha formulato le proprie raccomandazioni, sentiti in meri-

to i Ministeri competenti per materia e delle quali si è tenuto conto nella predisposizione dei due allegati alla presente deliberazione.

L'Assessore fa presente alla Giunta che la normativa nazionale e comunitaria riguardante le tematiche in oggetto è caratterizzata da una costante evoluzione ed integrazione e ritiene pertanto opportuno che il recepimento di conseguenti adeguamenti possa essere più immediato e semplificato se attuato attraverso lo strumento del decreto assessoriale.

L'Assessore fa infine presente che, al fine di garantire la capillare divulgazione e la massima diffusione degli adempimenti a carico degli agricoltori beneficiari del premio unico e di quelli del PSR 2007/2013, è necessario che l'Agenzia LAORE, in collaborazione con il competente Servizio dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e degli uffici e delle Agenzie regionali competenti per materia, provvedano all'organizzazione e realizzazione di programmi di divulgazione e assistenza tecnica formativa sull'applicazione a livello aziendale degli impegni contenuti negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione.

Per quanto sopra esposto, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale propone alla Giunta regionale:

1.di approvare l'Elenco degli atti dei criteri di gestione obbligatori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2010, a norma degli articoli 4 e 5 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 73/2009, riportato nell'allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2.di approvare l'Elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2010, a norma dell'art. 6 e dell'allegato III al Regolamento (CE) n. 73/2009, riportato nell'allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3.di dare mandato all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per l'adozione, mediante decreto assessoriale, di eventuali modifiche o integrazioni agli Elenchi di cui ai precedenti punti 1 e 2;

4.di dare mandato all'Agenzia LAORE affinché

proceda, in collaborazione con il competente Servizio dell'Assessorato agricoltura e riforma agro-pastorale e degli uffici e delle Agenzie regionali competenti per materia, all'organizzazione di una intensa attività di divulgazione e assistenza tecnica formativa sull'applicazione a livello aziendale degli impegni contenuti negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame,

Delibera

1.di approvare l'Elenco degli atti dei criteri di gestione obbligatori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2010, a norma degli articoli 4 e 5 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 73/2009, riportato nell'allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2.di approvare l'Elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2010, a norma dell'art. 6 e dell'allegato III al Regolamento (CE) n. 73/2009, riportato nell'allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3.di dare mandato all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per l'adozione, mediante decreto assessoriale, di eventuali modifiche o integrazioni agli Elenchi di cui ai precedenti punti 1 e 2;

4.di dare mandato all'Agenzia LAORE affinché proceda, in collaborazione con il competente Servizio dell'Assessorato agricoltura e riforma agro-pastorale e degli uffici e delle Agenzie regionali competenti per materia, all'organizzazione di una intensa attività di divulgazione e assistenza tecnica formativa sull'applicazione a livello aziendale degli impegni contenuti negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Massidda
Il Vicepresidente
Sannitu

Allegato n.1 alla Delib.G.R. n. 8/12 del 23.2.2010

ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
--

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d)
--

Recepimento nazionale

- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007), modificato con decreto 22 gennaio 2009 (G.U. n. 33 del 10 febbraio 2009);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009

“Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).

Recepimento regionale

- Delibera della Giunta Regionale n. 52/19 del 15 dicembre 2004 di “Designazione di nuove Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979”.
- Determinazione del Direttore del Servizio n. 2032/IV del 10 ottobre 2005 - Invito a presentare proposte per la misura 1.5 del Complemento di programmazione del POR Sardegna, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 21 dicembre 2004 (Allegato 1 “Siti Natura 2000 della Regione Sardegna”; Allegato 4 “Linee guida per la redazione dei Piani di gestione dei pSIC e ZPS). (BURAS 21 ottobre 2005, n. 31, parte III Annunzi legali).
- Legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4 “Istituzione del Parco naturale regionale “Porto Conte”. (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 26 febbraio 1999, n. 5 “Istituzione del Parco naturale regionale “Molentargius – Saline”. (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 29 Aprile 2003, n. 3, art. 20, comma 12 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003) - Disposizioni nel settore ambientale. (BURAS 30 aprile 2003, n. 13 S.O. n. 5)
- Delibera della Giunta Regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 - Modifica della Delib.G.R. n. 36/39 del 2 agosto 1999. Procedure per l’attuazione dell’art. 31 della L.R. n. 1/1999 recante “Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale”. Allegato A - Procedura di verifica/screening - Allegato B - Procedura di valutazione di impatto ambientale. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 38/32 del 2 agosto 2005 - Modifiche della delibera n. 5/11 del 15 febbraio 2005 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione d’impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione della direttiva 42/2001/CE. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 9/17 del 7 marzo 2007 – Designazione di Zone di Protezione Speciale.
- Deliberazione della G.R. n. 24/23 del 23.04.2008 Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica. (BURAS 28 giugno 2008 n. 21)

- Elenco delle Zone di Protezione Speciale vigenti in Sardegna:

Num. Progr.	Codice	Denominazione sito	Superficie (Ha)
1	ITB013010	ISOLA ASINARA	9.670,02
2	ITB013011	ISOLA PIANA	400,00
3	ITB013012	STAGNO DI PILO, CASARACCIO E SALINE DI STINTINO	1.290,00
4	ITB013017	ARCIPELAGO LA MADDALENA	20.956,23
5	ITB013018	CAPO FIGARI E ISOLA FIGAROLO	4.053,00
6	ITB013044	CAPO CACCIA	4.178,00
7	ITB013048	CAMPO DI OZIERI E PIANURE COMPRESSE TRA TULA E OSCHIRI	21.077,00
8	ITB023019	ISOLE TAVOLARA, MOLARA E MOLAROTTO	18.174,71
9	ITB023022	GOLFO DI OROSEI	28.942,00
10	ITB023037	COSTA TRA BOSA E ALGHERO	8.216,00
11	ITB023049	MONTE ORTOBENE	2.151,00
12	ITB023050	ALTOPIANO DI CAMPEDA	19.578,00
13	ITB023051	ALTOPIANO DI ABBASANTA	20.130,00
14	ITB023052	SUPRAMONTE DI OLIENA E ORGOSOLO	23.488,00
15	ITB023053	MONTI DEL GENNARGENTU	44.716,00
16	ITB033036	COSTA DI CUGLIERI	2.853,00
17	ITB033041	ISOLA MAL DI VENTRE	374,77
18	ITB034001	STAGNO DI S'ENA ARRUBIA	303,58
19	ITB034004	CORRU S'ITTIRI, STAGNO DI SAN GIOVANNI E MARCEDDI	2.650,72
20	ITB034005	STAGNO DI PAULI MAJORI	296,42
21	ITB034006	STAGNO DI MISTRAS	712,87
22	ITB034007	STAGNO DI SALE E' PORCUS	480,56
23	ITB034008	STAGNO DI CABRAS	3.628,60
24	ITB043025	STAGNO DI COLOSTRAI	1.905,00
25	ITB043026	ISOLA SERPENTARA	133,76
26	ITB043027	ISOLA DEI CAVOLI	172,71
27	ITB043028	CAPO CARBONARA E STAGNO DI NOTTERI-PUNTA MOLENTIS	855,00
28	ITB043032	ISOLA DI SANT'ANTIOCO, CAPO SPERONE	1.782,00
29	ITB043033	ISOLA DEL TORO	60,00
30	ITB043034	ISOLA DELLA VACCA	63,00
31	ITB043035	ISOLA DI SAN PIETRO	1.909,00
32	ITB043054	MONTE DEI SETTE FRATELLI	40.458,00
33	ITB0043054	CAMPIDANO CENTRALE	1.564,00
34	ITB043056	GIARA DI SIDDI	967,00
35	ITB044002	SALINE DI MOLENTARGIUS	1.383,35
36	ITB044003	STAGNO DI CAGLIARI	3.558,63
37	ITB044009	FORESTA DI MONTE ARCOSU	3.122,95

Amministrazione responsabile: Assessorato regionale Difesa dell'Ambiente

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, a livello regionale il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

- a) Gli interventi strutturali ricadenti all'interno delle ZPS se elencati negli allegati A e B della DGR n. 5/11 del 15.02.2005, così come modificata dalla deliberazione della G.R. n. 24/23 del 23.04.2008 in ottemperanza al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ("Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" GURI n. 24 del 29.01.2008 - S.O. n. 24) sono sottoposti alla procedura di valutazione d'impatto ambientale secondo le disposizioni ivi previste.
- b) Gli interventi strutturali non previsti alla precedente lettera a) che possono avere incidenze significative all'interno delle ZPS sono sottoposti alla procedura di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 120/2003.
- c) Gli interventi strutturali di cui ai precedenti punti a) e b) ricadenti in ZPS comprese in aree protette sono sottoposti alle misure di conservazione previste dai piani e dai regolamenti di gestione dell'area protetta.
- d) Gli interventi strutturali di cui ai precedenti punti a) e b) ricadenti in ZPS non comprese in aree protette sono sottoposti alla disciplina prevista nei piani di gestione delle ZPS.

In assenza delle misure di conservazione e dei piani di gestione delle ZPS, ai fini della verifica di conformità alla direttiva 79/409/CEE (Atto A 1), si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)", modificato con decreto 22 gennaio 2009.

Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Articoli 4 e 5.

Recepimento nazionale

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale

- Legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 - Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie. (BURAS 27 luglio 2000, n. 23)
- Delibera della Giunta Regionale n. 14/16 del 4 aprile 2006 di approvazione del Piano di tutela delle acque. (BURAS 30 giugno 2006, n. 21, S.S. n. 9)
- Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 “Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo” (BURAS del 13 maggio 2006, n. 15 SO n. 6)
- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” (BURAS del 20 giugno 2006, n. 20)
- Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici”, con la quale è stata istituita, presso la Presidenza, la nuova Direzione Generale denominata “Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna”, resa operativa con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/3 del 13.05.2008. Pertanto le attività in precedenza in capo all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Servizio tutela delle acque dal marzo 2009 sono transitate presso la nuova Direzione generale del distretto idrografico - “Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità”. (BURAS del 14 dicembre 2006, n. 41)
- Delibera della Giunta Regionale n. 69/25 del 10 dicembre 2008 – Direttiva in materia di “Disciplina regionale degli scarichi”.

Amministrazione responsabile: Presidenza della Regione - Direzione generale Agenzia

regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, a livello regionale il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 - A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 - A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 - A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche e le acque reflue a queste assimilate (art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Articolo 3.

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario alla G.U. n 38 del 15 febbraio 1992).

Recepimento regionale

- Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 “Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo” (BURAS del 13 maggio 2006, n. 15 SO n. 6)
- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” (BURAS del 20 giugno 2006, n. 20)
- Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” (BURAS del 14 dicembre 2006, n. 41)

Amministrazione responsabile: Assessorato Difesa dell'Ambiente.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, a livello regionale il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto A3 in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:

Ruolo dell'agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	<p>a.1 acquisire e conservare copia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – formulario di identificazione dei fanghi; – autorizzazione allo spandimento; – registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); – notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; <p>a.2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.</p>
B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	<p>b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile;</p> <p>b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi;</p> <p>b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.</p>
C. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	<p>c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b;</p> <p>c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.</p>

Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);

- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Articoli 4 e 5.

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006. Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
 - Art.74, lettera pp), definizione di “Zone vulnerabili”:
 - “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
 - Art. 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).

Recepimento regionale

- Piano Tutela delle Acque (PTA) approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 14/16 del 4 aprile 2006, all'interno del quale vengono indicate le zone vulnerabili, le zone potenzialmente vulnerabili e le zone scarsamente vulnerabili. (BURAS 30 giugno 2006, n. 21, S.S. n. 9)
- Delibera della Giunta Regionale n. 1/12 del 18 gennaio 2005 “Direttiva 91/676 CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da fonti agricole. Designazione delle

- zone vulnerabili da nitrati di origine agricola". (BURAS 1 marzo 2005, n. 7, S.S. n. 3)
- Delibera della Giunta Regionale n. 4/13 del 31 gennaio 2006 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione preliminare del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea".
 - Delibera della Giunta Regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione definitiva del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea". (BURAS 13 maggio 2006, n. 15, S.S. n. 6 del n. 2)
 - Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" Art. 51 c. 1 lett. d), in merito all'attribuzione delle funzioni di ricevimento delle comunicazioni per l'utilizzo a fini agronomici dei fertilizzanti azotati. (BURAS 20 giugno 2006, n. 20)
 - Decreto interassessoriale n. 22/III del 25 luglio 2006 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale "Istituzione Organismo Alta Sorveglianza sull'attuazione del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006". (BURAS 18 agosto 2006, n. 27)
 - Decreto interassessoriale n. 23/III del 28 luglio 2006 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale "Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006: definizione delle istruzioni tecnico operative, della modulistica e dei limiti di accettabilità di rame, zinco e fosforo". (BURAS 28 agosto 2006, n. 28, S.S. n. 18)
 - Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici", con la quale è stata istituita, presso la Presidenza, la nuova Direzione Generale denominata "Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna", resa operativa con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/3 del 13.05.2008. Pertanto le attività in precedenza in capo all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Servizio tutela delle acque dal marzo 2009 sono transitate presso la nuova Direzione generale del distretto idrografico - "Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità", tra le quali rientrano le attività connesse all'attuazione del Programma d'azione della zona vulnerabile da nitrati di Arborea. (BURAS del 14 dicembre 2006, n. 41)
 - Determinazione interdirettoriale n. 0014137/Det/391 del 09.05.2007 dei Direttori Generali

dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai sensi dell'art. 6 del decreto interassessoriale n. 23/III del 28 luglio 2006 in merito alla modifica della modulistica prevista dal Programma d'azione per la zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006: definizione delle istruzioni tecnico operative della modulistica e dei limiti di accettabilità di rame, zinco e fosforo. (BURAS 25 maggio 2007, n. 17)

- Delibera della Giunta Regionale n. 69/25 del 10.12.2008 recante Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi", art. 11 "Utilizzazione agronomica": per le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fino all'emanazione di apposita disciplina regionale, si applicano i criteri e le norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006, fermo restando quanto previsto dal Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola di Arborea, dall'art. 51 c. 1 lett. d) della L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 e, per quanto non in contrasto, dall'art. 15 del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 21 gennaio 1997, n. 34. (BURAS 19 febbraio 2009, n. 6, S.S. n. 6)
- Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 21 gennaio 1997, n. 34 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili", art. 15 relativo all'utilizzazione agronomica di reflui di aziende zootecniche aventi un carico non superiore a 40 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno agricolo, per quanto non in contrasto con le norme successivamente emanate. (BURAS 11 febbraio 1997, n. 5). Testo integrato con il Decreto Assessoriale 23 giugno 1997 n. 1699 (BURAS 10 luglio 1997, n. 21) e con il Decreto Assessoriale 19 dicembre 1997 n. 3734 (BURAS 29 dicembre 1997, n. 39).
- Deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2008 , n. 72/12 (BURAS 19 febbraio 2009 n. 6) relativa alla modifica del Programma d'Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006.

In tale deliberazione, in sintesi, è previsto esplicitamente che in caso di conferimento attraverso autobotte all'impianto di depurazione il preliminare pretrattamento tendente ad eliminare la frazione solida (croste, paglia, sabbie ect.) può essere fatto anche nell'area del predetto impianto.

Le aziende dovranno, inoltre, sottoscrivere un accordo formale con il gestore dell'impianto nel quale si attesta la destinazione del sottoprodotto all'utilizzo in azienda oltre all'impegno relativo al ritrasporto dello stesso sottoprodotto. Qualora, invece , l'azienda conferente il refluo

mediante autobotte non sottoscriva l'impegno al ritrasporto e riutilizzo del sottoprodotto, alla stessa saranno addebitati i costi in base alla qualità del refluo conferito più quello derivante dal costo di smaltimento dei rifiuti derivanti dal processo di separazione solida.

Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE

La zona individuata è quella relativa alla cartografia allegata alla delibera della Giunta Regionale n. 1/12 del 18 gennaio 2005 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da fonti agricole. Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola". (BURAS 1 marzo 2005, n. 7, S.S. n. 3). L'inquadramento geografico corrispondente è dato da un'area che si estende per circa 55 kmq nel settore settentrionale del Campidano, ricadente interamente nel territorio comunale di Arborea, e delimitata a nord dallo Stagno di S'Ena Arrubia, ad est dal Canale delle Acque Medie, a sud dal Rio Mogoro e dagli Stagni di San Giovanni e di Marceddi ed a ovest dalle acque del Golfo di Oristano e degli Stagni di Corru S'Ittiri e Pauli Pirastu.

Amministrazioni e Organismi cui è demandata l'alta sorveglianza, il monitoraggio ed il controllo sull'attuazione ed efficacia del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea

- Alla Regione è riservata l'alta sorveglianza sull'attuazione del Programma d'azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea attraverso un apposito Organismo costituito dal Direttore Generale della Presidenza – "Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna" e dal Direttore Generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. Tale organismo ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni si avvale del Tavolo di lavoro permanente di cui alla deliberazione G.R. n. 4/13 del 31.01.2006.
- Alla Provincia di Oristano e al Dipartimento di Oristano dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) è demandata la definizione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), approvato con DGP n. 238 del 14/11/2006. Alla Provincia di Oristano è demandato il controllo sugli adempimenti tecnico-amministrativi a carico delle aziende agricole e l'applicazione delle relative sanzioni, ed all'ARPAS - Dipartimento di

Oristano è demandato il monitoraggio ambientale, così come definito nel PMC.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, a livello regionale il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma del titolo V del DM 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", e da quanto stabilito dal Programma d'Azione approvato con DGR n. 14/17 del 4 aprile 2006 e ss.mm.ii, e dalla normativa sopra menzionata, si distinguono, in sintesi, le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a)

Recepimento nazionale

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007)), modificato con decreto 22 gennaio 2009 (G.U. n. 33 del 10 febbraio 2009);
- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n. 61);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O.

n.61);

- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n.61).

Recepimento regionale

- Determinazione del Direttore del Servizio n. 2032/IV del 10 ottobre 2005 - Invito a presentare proposte per la misura 1.5 del Complemento di programmazione del POR Sardegna, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 21 dicembre 2004 (Allegato 1 “Siti Natura 2000 della Regione Sardegna”; Allegato 4 “Linee guida per la redazione dei Piani di gestione dei pSIC e ZPS). (BURAS 21 ottobre 2005, n. 31, parte III Annunzi legali).
- Delibera della Giunta Regionale n. 30/41 del 2 agosto 2007 “Approvazione dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS predisposti dagli Enti Locali in attuazione del bando ai sensi del POR Misura 1.5 - Rete ecologica regionale”, con la quale viene dato mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente per l’approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000;
- Legge regionale 26 febbraio 1999 n. 4 “Istituzione del Parco naturale regionale “Porto Conte”. (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 26 febbraio 1999 n. 5 “Istituzione del Parco naturale regionale “Molentargius – Saline”. (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 29 Aprile 2003, n. 3, art. 20, comma 12 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003) - Disposizioni nel settore ambientale. (BURAS 30 aprile 2003, n. 13 S.O. n. 5)
- Delibera della Giunta Regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 - Modifica della Delib.G.R. n. 36/39 del 2 agosto 1999. Procedure per l’attuazione dell’art. 31 della L.R. n. 1/1999 recante “Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale”. Allegato A - Procedura di verifica/screening - Allegato B - Procedura di valutazione di impatto ambientale. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 38/32 del 2 agosto 2005 - Modifiche della delibera n. 5/11 del 15 febbraio 2005 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione d'impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione della direttiva 42/2001/CE. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Deliberazione della G.R. n. 24/23 del 23.04.2008 Direttive per lo svolgimento delle procedure

di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica. (BURAS 28 giugno 2008 n. 21)

- Decisione della Commissione del 12 dicembre 2008 che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GUCE L. 43 del 13.02.2009). Nell'elenco sono compresi i seguenti SIC ricadenti nella Regione Sardegna:

1.	ITB010001	Isola Asinara	46.	ITB032228	Is Arenas
2.	ITB010002	Stagno di Pilo e di Casaraccio	47.	ITB032229	Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu
3.	ITB010003	Stagno e ginepreto di Platamona	48.	ITB032239	San Giovanni di Sinis
4.	ITB010004	Foci del Cogninas	49.	ITB040017	Stagni di Murtas e S'Acqua Durci
5.	ITB010006	Monte Russu	50.	ITB040018	Foce del Flumendosa - Sa Praia
6.	ITB010007	Capo Testa	51.	ITB040019	Stagni di Colostrai e delle Saline
7.	ITB010008	Arcipelago La Maddalena	52.	ITB040020	Isola dei Cavoli, Serpentara e Punta Molentis
8.	ITB010009	Capo Figari e Isola Figarolo	53.	ITB040021	Costa di Cagliari
9.	ITB010010	Isole Tavolara, Molara e Molarotto	54.	ITB040022	Stagno di Molentargius e territori limitrofi
10.	ITB010011	Stagno di San Teodoro	55.	ITB040023	Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, e Santa Gilla
11.	ITB010042	Capo Caccia (Isole Foradada e Piana) e P. del Giglio	56.	ITB040024	Isola Rossa e Capo Teulada
12.	ITB010043	Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna	57.	ITB040025	Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino
13.	ITB010082	Isola Piana	58.	ITB040026	Isola del Toro
14.	ITB011102	Catena del Marghine e del Goceano	59.	ITB040027	Isola di San Pietro
15.	ITB011109	Monte Limbara	60.	ITB040028	Punta S'Aliga
16.	ITB011113	Campo di Ozieri e Pianure tra Tula e Oschiri	61.	ITB040029	Costa di Nebida
17.	ITB011155	Lago di Baratz - Porto Ferro	62.	ITB040030	Capo Pecora
18.	ITB012211	Isola Rossa - Costa Paradiso	63.	ITB040031	Monte Arcuentu e Rio Piscinas
19.	ITB020012	Berchida e Bidderosa	64.	ITB040051	Brunco de Su Monte Moru - Geremeas (Mari Pintau)
20.	ITB020013	Palude di Osalla	65.	ITB040055	Campu Longu
21.	ITB020014	Golfo di Orosei	66.	ITB040071	Da Piscinas a Riu Scivu
22.	ITB020015	Area del Monte Ferru di Tertenia	67.	ITB040081	Isola della Vacca
23.	ITB020040	Valle del Temo	68.	ITB041105	Foresta di Monte Arcosu
24.	ITB020041	Entroterra e zona costiera tra Bosa, C. Marargiu e P. Tangone	69.	ITB041106	Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus
25.	ITB021101	Altopiano di Campeda	70.	ITB041111	Monte Linas - Marganai
26.	ITB021103	Monti del Gennargentu	71.	ITB041112	Giara di Gesturi
27.	ITB021107	Monte Albo	72.	ITB042207	Canale su Longuvresu
28.	ITB021156	Monte Gonare	73.	ITB042208	Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore
29.	ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone	74.	ITB042209	A Nord di Sa Salina (Calasetta)
30.	ITB022214	Lido di Orri	75.	ITB042210	Punta Giunchera
31.	ITB022215	Riu Sicauderba	76.	ITB042216	Sa Tanca e Sa Mura - Foxi Durci
32.	ITB022217	Su de Maccioni - Texile di Aritzo	77.	ITB042218	Stagno di Piscinni
33.	ITB030016	Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi	78.	ITB042220	Serra is Tres Portus (Sant'Antioco)
34.	ITB030032	Stagno di Corru S'Itiri	79.	ITB042223	Stagno di Santa Caterina
35.	ITB030033	Stagno di Pauli Maiori di Oristano	80.	ITB042225	Is Pruinis
36.	ITB030034	Stagno di Mistras di Oristano	81.	ITB042226	Stagno di Porto Botte
37.	ITB030035	Stagno di Sale'e Porcus	82.	ITB042230	Porto Campana
38.	ITB030036	Stagno di Cabras	83.	ITB042231	Tra Forte Village e Perla Marina
39.	ITB030037	Stagno di Santa Giusta	84.	ITB042233	Punta di Santa Giusta (Costa Rei)
40.	ITB030038	Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa)	85.	ITB042234	Monte Mannu - Monte Ladu (colline)
41.	ITB030039	Isola Mal di Ventre	86.	ITB042236	Costa Rei
42.	ITB030080	Catalano	87.	ITB042237	Monte San Mauro
43.	ITB031104	Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu	88.	ITB042241	Riu S. Barzolu
44.	ITB032201	Riu Sos Mulinos - Sos Lavros - M. Urtigu	89.	ITB042242	Torre del Poetto
45.	ITB032219	Sassu - Cirras	90.	ITB042243	Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera
			91.	ITB042247	Is Compinxius - Campo Dunale di Bugerru - Portixeddu
			92.	ITB042250	Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnesa)

Amministrazione responsabile: Assessorato Difesa dell'Ambiente

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

- a) Gli interventi strutturali ricadenti all'interno dei SIC se elencati negli allegati A e B della Del. G.R. n. 5/11 del 15 febbraio 2005, così come modificata dalla deliberazione della G.R. n. 24/23 del 23.04.2008 in ottemperanza al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ("Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" GURI n. 24 del 29.01.2008 - S.O. n. 24) sono sottoposti alla procedura di valutazione d'impatto ambientale secondo le disposizioni ivi previste.
- b) Gli interventi strutturali non previsti alla precedente lettera a) che possono avere incidenze significative all'interno dei SIC sono sottoposti alla procedura di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 120/2003.
- c) Gli interventi strutturali di cui ai precedenti punti a) e b) ricadenti in SIC compresi in aree protette sono sottoposti alle misure di conservazione previste dai piani e dai regolamenti di gestione dell'area protetta.
- d) Gli interventi strutturali di cui ai precedenti punti a) e b) ricadenti in SIC non compresi in aree protette sono sottoposti alla disciplina prevista nei piani di gestione dei SIC.

In assenza delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei SIC, ai fini della verifica di conformità alla direttiva 92/43/CEE (Atto A5) a livello aziendale si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000- Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Attualmente risultano approvati i seguenti Piani di Gestione:

PIANI DI GESTIONE - RETE ECOLOGICA REGIONALE - MISURA 1.5						
N°	Codice	SIC	ha	Comuni effettivamente ricadenti nel SIC	Decreto Assessore di approvazione Piano di Gestione	
					N.	data
1	ITB010006	Monte Russu	1.971	Aglientu, Santa Teresa di Gallura	62	30/07/2008
2	ITB010042	Capo Caccia (con le isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio	7395	Alghero	55	30/07/2008
3	ITB032229	Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu	317	Arbus	20	28/02/2008
4	ITB040071	Da Piscinas a Riu Scivu	2854	Arbus	56	30/07/2008

PIANI DI GESTIONE - RETE ECOLOGICA REGIONALE - MISURA 1.5						
N°	Codice	SIC	ha	Comuni effettivamente ricadenti nel SIC	Decreto Assessore di approvazione Piano di Gestione	
					N.	data
5	ITB022217	Su de Maccioni - Texile di Aritzo	450	Aritzo e Belvi	106	26/11/2008
6	ITB022215	Riu Sicaderba	93,12	Arzana	101	26/11/2008
7	ITB010004	Foci del Coghinias	2.267	Badesi, Trinità d'Agultu, Vignola, Valledoria	64	30/07/2008
8	ITB020040	Valle del Temo	1947	Bosa, Suni	11	13/02/2009
9	ITB042247	Is Compinxius - Campo Dunale di Buggerru Portixeddu	625	Buggerru	59	30/07/2008
10	ITB011102	Catena del Marghine e del Goceano	14.984	Bultei, Anela, Bono, Bottida, Burgos, Esportatu, Illorai, Bolotona, Lei, Silanus	22	28/02/2008
11	ITB030034	Stagno di Mistras di Oristano	713	Cabras, Oristano	108	26/11/2008
12	ITB030039	Isola di Mal di Ventre SIC	375	Cabras	97	26/11/2008
13	ITB030080	Catalano	122	Cabras	97	26/11/2008
14	ITB032239	San Giovanni di Sinis	2,8	Cabras	108	26/11/2008
15	ITB040023	Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu Laguna di Santa Gilla SIC	5928	Cagliari Capoterra Elmas Assemini	71	30/07/2008
16	ITB042208	Tra Punta Giò la Salina e Punta Maggiore	9,1	Calasetta	12	28/02/2008
17	ITB042209	A Nord di Sa Salina	4,7	Calasetta	12	28/02/2008
18	ITB042210	P. Giuchera	54	Calasetta, Sant'Antioco	12	28/02/2008
19	ITB040027	Isola di San Pietro	9275	Carloforte	10	13/02/2009
20	ITB042233	Punta di Santa Giusta (Costa Rei)	4,6	Castiadas, Muravera	69	30/07/2008
21	ITB040022	Stagno di Molentargius e territori limitrofi SIC	1279	Cagliari, Quartu Sant'Elena	102	26/11/2008
22	ITB042218	Stagno di Piscinì	443	Domus de Maria, Teulada	7	28/02/2008
23	ITB042230	Porto Campana	197	Domus de Maria	8	28/02/2008
24	ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Suercone	23.487	Dorgali, Oliena, Orgosolo, Urzulei	6	28/02/2008
25	ITB010008	Arcipelago di la Maddalena	20.956	La Maddalena, Arzachena	8	13/02/2009
26	ITB010001	Isola dell'Asinara SIC	9669	Porto Torres	63	30/07/2008
27	ITB040030	Capo Pecora	3.847	Fluminimaggiore, Arbus	66	30/07/2008
28	ITB042237	Monte San Mauro	642	Gesico, Guasila, Guamaggiore	72	30/07/2008
29	ITB041112	Giara di Gesturi	6.393	Gesturi, Albagiara, Assolo, Genuri, Genoni, Gonnosnò, Nereci, Nuragus, Setzu, Sini, Tuili	92	06/11/2008
30	ITB042226	Stagno di Porto Botte	1.227	San Giovanni Suergiu, Giba e Masainas	13	28/02/2008
31	ITB042250	Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnese)	528	Gonnese	100	26/11/2008
32	ITB040029	Costa di Nebida	8.438	Iglesias, Buggerru, Gonnese, Portoscuso	99	26/11/2008
33	ITB021101	Altopiano di Campeda	4.668	Macomer, Bortigali, Sindia	23357/DEC.A/39	09/11/2009
34	ITB041106	Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus	9.290	Burcei, San Vito, Maracalagonis, Castiadas, Sinnai	21	20/05/2009
35	ITB040018	Foce del Flumendosa - Sa Praia	520	Muravera, Villaputzu	9	28/02/2008
36	ITB042236	Costa Rei	0,52	Muravera	9	28/02/2008
37	ITB040019	Stagni di Colostrai e delle Saline	1151	Muravera	9	28/02/2008
38	ITB030036	Stagno di Cabras	4.806	Nurachi, Riola Sardo, Cabras	7	13/02/2009
39	ITB021156	Monte Gonare	796	Orani, Sarule	95	26/11/2008
40	ITB020013	Palude di Osalla	981	Dorgali, Orsei	14	28/02/2008

PIANI DI GESTIONE - RETE ECOLOGICA REGIONALE - MISURA 1.5						
N°	Codice	SIC	ha	Comuni effettivamente ricadenti nel SIC	Decreto Assessore di approvazione Piano di Gestione	
					N.	data
41	ITB030033	Stagno di Pauli Maiori di Oristano SIC	385	Santa Giusta, Palmas Arborea	25	28/02/2008
42	ITB010082	Isola Piana	510	Porto Torres	21	28/02/2008
43	ITB040028	Punta S'Aliga	691	Portoscuso, San Giovanni Suergiu	9	13/02/2009
44	ITB040031	Monte Arcuentu e Rio Piscinas	11.487	Gonnosfanadiga, Guspini, Arbus	13	13/02/2009
45	ITB041105	Foresta di Monte Arcosu SIC	30.353	Decimomannu, Villaspeciosa, Nuxis, Santadi, Teulada, Domus de Maria, Pula, Villa San Pietro, Sarroch, Uta, Siliqua, Assemini, Capoterra	58	30/07/2008
46	ITB021107	Monte Albo	8.999	Gallè, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Siniscola	23	28/02/2008
47	ITB030016	Stagno di S'Ena Arrubia SIC	279	Arborea, Santa Giusta	96	26/11/2008
48	ITB042207	Canale Su Longuvresu	7,9	Pula	10	26/02/2008
49	ITB042216	Sa Tanca e Sa Mura - Foxi Durci	16		10	26/02/2008
50	ITB042231	Tra Forte Village e Perla Marina	0,32		10	26/02/2008
51	ITB040051	Brunco de Su Monte Moru Geremeas (Mari Pintau)	136	Quartu	16	28/02/2008
52	ITB042223	Stagno di Santa Caterina	614	Sant'Antioco, San Giovanni Suergiu	107	26/11/2008
53	ITB010011	Stagno di San Teodoro	816	San Teodoro	12	13/02/2009
54	ITB030035	Stagno di Sale'e Porcus	697	S. Vero Milis, Riola Sardo	3	28/02/2009
55	ITB030038	Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa)	594	S. Vero Milis	26	28/02/2008
56	ITB032219	Sassu Cirras	248	Santa Giusta	68	30/07/2008
57	ITB030037	Stagno di Santa Giusta SIC	1144	Oristano Santa Giusta	98	26/11/2008
58	ITB010007	Capo Testa	1.217	Santa Teresa	57	30/07/2008
59	ITB040025	Promontorio, Dune e Zona Umida di Porto Pino	2.705	Sant'Anna Arresi, Masainas, Teulada	11	28/02/2008
60	ITB040081	Isola della Vacca	60	Sant'Antioco	67	30/07/2008
61	ITB042225	Is Pruinis	95	Sant'Antioco	67	30/07/2008
62	ITB042220	Serra Is Tres Portus	258	Sant'Antioco	67	30/07/2008
63	ITB040026	Isola del Toro	63	Sant'Antioco	67	30/07/2008
64	ITB032201	Riu Sos Molinos-Sos Lavros-M. Urtigu	26	Santulussurgiu, Bonarcado	27	28/02/2008
65	ITB011155	Lago di Baratz - Porto Ferro	1.306	Sassari, Alghero	104	26/11/2008
66	ITB042234	Monti Mannu - Monti Ladu	199	Serrenti	24	28/02/2008
67	ITB020012	Berchida e Bidderosa	2.639	Orosei, Siniscola	15	28/02/2008
68	ITB042241	Riu S. Barzolu	284	Sinnai	30	28/02/2008
69	ITB040021	Costa di Cagliari	2612	Sinnai, Villasimius, Maracalagonis	29	28/02/2008
70	ITB010003	Stagno e Ginepreto di Platamona	1.618	Sorso, Sassari, Portotorres	70	30/07/2008
71	ITB010043	Coste e isolette a nord ovest della Sardegna	3731	Sassari, Stintino	19	28/02/2008
72	ITB010002	Stagno di Pilo e Casaraccio	1879	Stintino, Sassari	5	28/02/2008
73	ITB030032	Stagno di Corru S'Ittiri SIC	5699	Terraalba, Arborea, Arbus, Guspini	18	28/02/2008
74	ITB040024	Isola Rossa e Capo Teulada	3713	Teulada	103	26/11/2008
75	ITB022214	Lido di Orri	485	Tortoli	105	26/11/2008
76	ITB012211	Isola Rossa-Costa Paradiso	5.409	Trinità d'Agultu e Vignola, Aglientu	60	30/07/2008
77	ITB041111	Monte Linas-Marganai	23626	Domusnovas, Iglesias, Arbus, Gonnosfanadiga, Fluminimaggiore, Villacidro	61	30/07/2008

PIANI DI GESTIONE - RETE ECOLOGICA REGIONALE - MISURA 1.5						
N°	Codice	SIC	ha	Comuni effettivamente ricadenti nel SIC	Decreto Assessore di approvazione Piano di Gestione	
					N.	data
78	ITB020041	Entrotterra e Zona Costiera tra Bosa, Capo Marangiu e Porto Tangone	29.634	Villanova Monteleone, Bosa, Montresta, Monteleone Rocca Doria, Romana, Padria, Alghero	93	06/11/2008
79	ITB040017	Stagno di Murtas e S'Acqua Durci	745	Villaputzu	4	28/02/2008
80	ITB040020	Isola dei Cavoli Serpentara e Punta Molentis	3.427	Villasimius	28	28/02/2008
81	ITB040055	Campu Longu	107	Villasimius	17	28/02/2008

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.

Articoli 3, 4 e 5.

Recepimento nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- Ordinanza del Ministero della salute del 12 aprile 2008 (GUCE 16 giugno 2008 n. 139)

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Amministrazione responsabile: Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale - RAS

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola con allevamenti suinicoli:

- A. COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA
- A1 Richiesta al Servizio veterinario competente per territorio del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
 - A2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.
- B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
 - B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) preferibilmente entro il mese di marzo in Banca Dati Nazionale (BDN) e registrazione nel registro aziendale;
 - B.3 Registrazione nel registro aziendale entro 3 giorni dall'evento di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti, movimentazioni).
Nel caso di movimentazione verso mattatoio o allevamento, i capi saranno scortati dal Modello 4 (Dichiarazione di provenienza dell'animale) compilati dall'allevatore e dal veterinario ufficiale (quadro E). Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 7 giorni dall'evento in BDN direttamente dal titolare, o per il tramite del delegato (in questo caso l'allevatore deve tenere conto che i delegati assicurano la registrazione in BDN entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione).
- C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.

Articoli 4 e 7.

Recepimento nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)";

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Amministrazione responsabile: Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale - RAS

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola con allevamenti bovini e/o bufalini:

A. COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL E IN BDN PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- A1 Richiesta al Servizio veterinario competente per territorio del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;

- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
- Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA

- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5

Recepimento nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);
- Nessun provvedimento regionale

Amministrazione responsabile: Assessorato dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – RAS

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

A norma dell’articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell’azienda agricola con allevamenti di ovini e/o caprini.

A. COMUNICAZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL E IN BDN PER LA REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA

- A1 Richiesta al Servizio veterinario competente per territorio del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda.

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN;

- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale,, da registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Dal 01.01.2010: obbligo della registrazione individuale anche in BDN delle matricole dei capi identificati elettronicamente;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi). La registrazione delle movimentazioni in BDN è obbligatoria entro 7 giorni dall'evento.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti; Per i capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;
- C.3 Per i nati dopo il 01/01/2010: i capi ovicaprini devono essere identificati con 2 mezzi di identificazione: un mezzo elettronico associato al bolo ruminale/marca, ed una marca auricolare o un tatuaggio recanti la stessa matricola attribuita dalla BDN.

ELENCO "B"

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Articolo 3.

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O.) e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179).

Recepimento regionale:

- Delibera della Giunta Regionale n. 13/1 del 30/04/2002 "Individuazione delle autorità e uffici competenti al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, al rilascio dell'autorizzazione al commercio e vendita e dell'autorizzazione all'acquisto, nonché modalità di attivazione flussi informativi dei dati sul commercio ed utilizzazione degli stessi ai sensi del DPR 290/01".
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 385 del 26 maggio 2006 "Approvazione registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari e coadiuvanti dei prodotti fitosanitari" (BURAS del 20 giugno 2006, n. 20).

- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” (BURAS del 20 giugno 2006, n. 20)
- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1246/DecA/45 del 26 maggio 2008 “Rilascio dell’autorizzazione all’acquisto e uso di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, ai sensi del DPR 23 aprile 2001 n. 290 (BURAS del 9 giugno 2008, n. 19).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

A norma dell’articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell’azienda agricola:

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

- Obblighi validi per tutte le aziende:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) di cui all’allegato “A” al Decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 385 del 26 maggio 2006.
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato;
- presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell’ambiente;
- documentazione d’acquisto costituita da:
 - fatture o documenti equivalenti intestati all’azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità
 - nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);
- disporre e conservare le fatture d’acquisto dei prodotti.

- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):

- disponibilità e validità dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti (patentino);
- moduli di acquisto (vedi comma 6 dell’art. 25 del DPR 290/2001) i quali, oltre alle informazioni sul prodotto acquistato, contengano chiaro riferimento al nominativo del titolare dell’autorizzazione all’acquisto e del relativo numero di patentino.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme pur essendo un impegno diretto solo per l'Atto B11 è considerata condizione necessaria per il rispetto del presente Atto; pertanto, l'inosservanza di questo impegno viene considerata una non conformità esclusivamente per l'Atto B11.
2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento nazionale

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-

agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

A norma dell’articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell’azienda agricola:

E’ vietata la detenzione in azienda e la somministrazione mediante qualsiasi metodo agli animali d’azienda¹ e agli animali d’acquacoltura di tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri, sostanze beta-agoniste e sostanze ad azione estrogena (diverse dall’estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri) androgena o gestagena, nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante.

E’ inoltre vietata:

- la detenzione in azienda di animali trattati con tali sostanze eccetto che sotto controllo ufficiale;
- l’immissione sul mercato o la macellazione per consumo umano di animali trattati;
- l’immissione sul mercato di carni o prodotti di origine animale destinati al consumo umano provenienti da animali trattati;
- l’immissione sul mercato di animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto.

In deroga ai precedenti divieti è consentito, sotto controllo veterinario e limitatamente ad alcuni tipi di trattamento, l’uso di talune di queste sostanze a scopo terapeutico.

Tali trattamenti devono essere annotati dal veterinario in un registro vidimato dal Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio.

I proprietari o detentori degli animali sono tenuti a fornire le informazioni su richiesta delle autorità competenti e a non adottare comportamenti ostruzionistici nel corso delle ispezioni e dei prelievi necessari per l’esecuzione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui.

¹ Animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, volatili da cortile, i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in un’azienda.

Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20

***attuato in particolare da:**

- **Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall’art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))));**
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);**
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;**
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.**

Recepimento nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 del 1°luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 “Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.” (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)

Recepimento regionale

- La Regione Sardegna con Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato della Sanità, ha recepito le Linee guida del Reg. 178/02 (Determinazione n. 357 del 20 aprile 2006), del Reg. 852/04 (Determinazione n. 290 del 3 aprile 2006) e del Reg. 853/04 (Determinazione n. 291 del 3 aprile 2006).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

Gli operatori del settore alimentare o mangimistico devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

Devono quindi essere in grado di individuare il soggetto o l'impresa da cui hanno ricevuto un prodotto e le imprese a cui hanno ceduto il prodotto, l'alimento o il mangime. A tale scopo devono sviluppare adeguati sistemi di rintracciabilità interna.

Devono garantire che negli stabilimenti da essi controllati gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare.

Essi sono anche responsabili delle procedure di ritiro dei prodotti alimentari nel caso avessero motivo di ritenere che gli alimenti da loro importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non siano conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti.

Le aziende agricole vengono interessate come fonte di produzione primaria e devono contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;

- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- 2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti periodi di ritiro dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti da brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte è immagazzinato, manipolato o refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti patogeni ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
- 4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni mangime in uscita.

Inoltre, i **titolari degli allevamenti di bovini da latte** la cui produzione è destinata all'ottenimento di latte alimentare sono tenuti a realizzare un sistema di rintracciabilità che deve consentire l'identificazione dell'origine del latte crudo impiegato in ogni lotto di prodotto ottenuto nelle medesime circostanze.

A tal fine si devono dotare di un «Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte» che deve contenere tutte le informazioni previste dal Decreto Ministeriale 27 maggio 2004 e che deve consentire una efficace ricostruzione del percorso produttivo del latte.

Per la stesura del Manuale si devono avvalere delle "Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" previste dal Decreto Ministeriale 14 gennaio 2005.

Il Manuale deve essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni successiva revisione.

Il Manuale e la documentazione deve essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Nel caso ci si avvalga di un manuale su supporto informatico devono essere garantite la non contraffazione delle registrazioni, la visione a video, la stampa, l'archiviazione e la protezione da smarrimenti o deterioramenti dei dati relativi alla rintracciabilità.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per l'Atto B10;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
- 3.a. ii *ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento regionale

- Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale N. A/4 del 29.04.2009 su "Piano Regionale di lotta alle Encefalopatie Spongiformi e di selezione genetica negli ovini per il periodo 2009-2012", articolo 3.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) 1292/2005, allegato IV, par. II, è vietata la somministrazione agli animali d'allevamento di proteine derivate da mammiferi, proteine animali trasformate, gelatina proveniente da ruminanti, prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate, fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale e dei mangimi che li contengono.

E' vietata la somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e alimenti contenenti tali proteine.

Ogni caso di sospetta infezione da Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) in un animale deve essere immediatamente denunciato alle autorità competenti. In ogni caso l'allevatore è tenuto a sottoporre a controllo gli animali morti di età superiore ai 18 mesi qualora la causa della morte non sia attribuibile direttamente ad altre cause. Il livello minimo di tale sorveglianza attiva, ai sensi del D.A.I.S. N.A/4 del 29.04.2009, è di almeno 3 capi/anno.

I proprietari e i detentori degli animali infetti, sospetti infetti o sospetti di contaminazione devono attenersi alle indicazioni, alle disposizioni e ai divieti imposti dal veterinario ufficiale.

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: NOTIFICA DELLE MALATTIE

Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

Articolo 3

Recepimento nazionale

- Articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006 S.O. n. 210).

Recepimento regionale

- Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 54 del 21.10.2009 su “Notifica delle malattie infettive e trasmissibili animali”.

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Il proprietario o qualsiasi persona incaricata della cura di animali sono obbligati a denunciare immediatamente al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio la presenza o la sospetta presenza di afta epizootica e a tenere gli animali infetti o sospetti di infezione lontani dai luoghi in cui sono presenti altri animali di specie sensibili.

I proprietari e i detentori degli animali infetti, sospetti infetti o sospetti di contaminazione devono attenersi alle indicazioni, alle disposizioni e ai divieti imposti dal veterinario ufficiale.

Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

Articolo 3

Recepimento nazionale

- D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (G.U. n.115 del 10 luglio 1996, S.O. n.115) e sue modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale

La Regione Sardegna attua un piano di eradicazione delle pesti suine secondo quanto stabilito con:

- Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 23, del 14.07.2009 “Piano di eradicazione della peste suina africana, peste suina classica e Piano di sorveglianza della malattia vescicolare del suino”. Anno 2009.

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

Qualunque caso, anche sospetto, di una delle malattie sotto menzionate deve essere immediatamente denunciato all'autorità competente:

- Peste bovina
- Peste dei piccoli ruminanti
- Malattia vescicolare dei suini
- Febbre catarrale maligna degli ovini
- Malattia emorragica epizootica dei cervi
- Vaiolo degli ovicaprini
- Stomatite vescicolare
- Peste suina africana
- Dermatite nodulare contagiosa
- Febbre della Valle del Rift

Il proprietario o il detentore degli animali sospetti di infezione, fino a quando il sospetto di malattia sia ufficialmente escluso, deve osservare scrupolosamente le prescrizioni sanitarie impartitegli dal veterinario ufficiale al fine di evitare la propagazione della malattia.

Gli allevatori di suini sono tenuti a denunciare come sospetto di peste suina anche qualsiasi caso di morte, infertilità o aborto non chiaramente imputabile ad altre cause.

Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

Articolo 3.

Recepimento nazionale

- Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini" (G.U. n. 194 del 22 agosto 2003, S.O. n. 138).

Recepimento regionale

- Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 37 del 9 dicembre 2008
- Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 04 del 17.02.2009.

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

Il sospetto o la conferma della presenza del virus della febbre catarrale degli ovini deve essere denunciato obbligatoriamente ed immediatamente al servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio.

In attesa che il veterinario ufficiale disponga le misure atte a limitare la diffusione della malattia, il proprietario o il detentore di qualsiasi animale sospetto di infezione, fino a quando il sospetto di malattia sia stato escluso, deve comunque applicare le seguenti disposizioni:

- il divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse;
- l'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale misura.

ELENCO “C”

CAMPO DI CONDIZIONALITA' BENESSERE DEGLI ANIMALI

Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 “Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 7 dell’11 gennaio 1993, S.O.) modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25 settembre 1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04 agosto 1999;

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Descrizione degli impegni a livello dell’azienda agricola

A norma dell’articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell’azienda agricola.

Tutte le aziende che allevano bovini, devono rispettare i seguenti requisiti minimi per la protezione dei vitelli (intesi come animali appartenenti alla specie bovina di età inferiore a 6 mesi) indipendentemente dall’indirizzo produttivo dell’azienda (allevamento a carne bianca, da ingrasso, da riproduzione, da latte):

- nessun vitello di età superiore alle otto settimane può essere chiuso in un recinto individuale, tranne nel caso in cui un veterinario certifichi che il suo stato di salute o il suo comportamento richieda il suo isolamento in vista di un trattamento idoneo; in questo caso le dimensioni del recinto individuale devono essere appropriate alle dimensioni dei vitelli e consentire loro un contatto diretto visivo con gli altri vitelli;
- ogni vitello allevato in gruppo, deve disporre, a seconda del peso di una superficie minima di spazio libero regolamentare. Tali disposizioni non si applicano ai vitelli mantenuti presso la loro madre per

l'allattamento;

- devono essere garantite, oltre alle disposizioni contenute nell'allegato del Decreto Legislativo n. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, le norme minime di benessere riportate nell'allegato al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, riguardanti:
 - i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione;
 - le caratteristiche delle apparecchiature e dei circuiti elettrici e ispezione degli impianti automatici o meccanici indispensabili per la salute ed il benessere dei vitelli;
 - la sistemazione dei locali: ogni vitello deve potersi sdraiare, riposare e alzarsi senza difficoltà;
 - le caratteristiche degli attacchi che vengono utilizzati per legare i vitelli;
 - l'isolamento, il riscaldamento, la ventilazione, la luminosità e il rumore all'interno dell'edificio;
 - l'ispezione almeno due volte al giorno degli animali allevati in locali di stabulazione e almeno una volta al giorno degli animali allevati all'esterno: i vitelli malati o feriti devono ricevere immediatamente le opportune cure e se del caso devono essere esaminati da un veterinario;
 - la pulitura e la disinfezione degli utensili, delle attrezzature e dei locali utilizzati;
 - l'alimentazione quotidiana dei vitelli fatta di cibo sano e adatto alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile e comunque entro le prime sei ore di vita.

Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Articolo 3 e articolo 4

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 11 gennaio 1993 n. 7) modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004);

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

Tutte le aziende che detengono suini confinati per l'allevamento e l'ingrasso devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a. ogni suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo deve disporre, a seconda del peso, di una superficie minima di spazio libero regolamentare;
- b. ogni scrofetta dopo la fecondazione e ogni scrofa, che siano allevate in gruppo, deve disporre obbligatoriamente di una superficie minima di spazio libero regolamentare, rispettivamente di 1,64 m² e 2,25 m². Le superfici libere variano comunque a seconda della consistenza del gruppo;
- c. devono essere rispettate le indicazioni sulle caratteristiche del pavimento e delle aperture di scarico;
- d. sono vietate la costruzione o la conversione e il relativo utilizzo delle installazioni nelle quali le scrofe e scrofette sono attaccate a punti fissi;
- e. le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo per un periodo che inizia quattro settimane dopo la fecondazione e termina una settimana prima della data prevista per il parto. Devono essere rispettate le caratteristiche previste per il recinto. Tale disposizione non sono obbligatorie per le aziende che hanno meno di 10 scrofe;

- f. il sistema di alimentazione delle scrofe e scrofette allevate in gruppo deve garantire a ciascun animale una quantità sufficiente di cibo, anche in presenza di concorrenti;
- g. per calmare la fame e per soddisfare la loro necessità di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte e gravide devono ricevere una sufficiente quantità di alimenti voluminosi o ricchi di fibre, nonché alimenti di elevato tenore energetico;
- h. i suini che vengono allevati in gruppo, aggressivi, attaccati, malati o feriti possono essere messi temporaneamente in un ambiente individuale che deve permettere all'animale di girarsi se non in contrasto con specifici pareri veterinari;
- i. devono essere garantite, oltre alle disposizioni contenute nell'allegato del Decreto Legislativo n. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, le norme minime di benessere riportate nell'allegato al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, riguardanti:
 - i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e le loro dimensioni;
 - la sistemazione dei locali: ogni suino deve potersi sdraiare, riposare e alzarsi senza difficoltà e deve poter vedere altri suini;
 - l'isolamento, il riscaldamento, la ventilazione, la luminosità e il rumore all'interno dell'edificio;
 - l'ispezione almeno quotidiana degli animali: ogni suino malato o ferito viene curato tempestivamente e se del caso esaminato da un veterinario;
 - le misure che consentono di evitare l'aggressività fra animali;
 - la pulitura e la disinfezione degli utensili, delle attrezzature e dei locali utilizzati;
 - l'alimentazione quotidiana dei suini fatta di cibo sano e adatto alla loro età e al loro peso;
 - le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo.

Alcune disposizioni specifiche dell'allegato riguardano: verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso.

I Requisiti di cui ai punti b. c. e. sono validi per tutte le aziende che iniziano l'attività o vengono adibite a tale uso per la prima volta dopo il 1992 e, a decorrere dal 1 gennaio 2013, per tutte le aziende.

Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Articolo 4

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

I proprietari o i detentori devono adottare le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e per far sì che a detti animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili.

In particolare devono essere rispettati i seguenti punti:

- **personale:** gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.
- **controllo:** tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze. Gli animali feriti o malati vengono curati immediatamente e, ove necessario, vengono isolati in appositi locali.
- **registro:** il proprietario o il detentore degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato per un arco di tempo di almeno tre anni.
- **libertà di movimento:** anche se è legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, che gli consenta di muoversi senza inutili sofferenze o lesioni.
- **fabbricati e locali di stabulazione:** i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione non devono essere nocivi per gli animali, devono poter essere puliti e disinfettati e

devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti continuamente ad illuminazione artificiale. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione della necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute.

- **mangimi, acqua e altre sostanze:** agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro specie, in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Tutti gli animali devono avere accesso al cibo e all'acqua ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche. Gli alimenti ed i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non devono contenere sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni. Qualsiasi altra sostanza è vietata, tranne quelle somministrate a fini terapeutici, profilattici o in previsione di un trattamento zootecnico. Inoltre, le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite in modo da ridurre i rischi di contaminazione.
- **mutilazioni:** gli interventi di mutilazione sugli animali sono consentiti solo a fini terapeutici certificati o per altri validi motivi, quali il mantenimento della qualità dei prodotti, ma devono essere effettuate solo sotto il controllo veterinario e riducendo al minimo le sofferenze dell'animale.
- **procedimenti di allevamento:** non devono essere effettuate pratiche di allevamento che possano provocare agli animali sofferenze o lesioni; sono possibili procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime, se consentiti da apposita normativa nazionale.
- **animali da pelliccia:** devono essere allevati a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere ed i bisogni etologici degli animali.

Tali obblighi sono validi per gli animali (inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi) allevati o detenuti per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli o di pellicce o per altri scopi agricoli. Non si applicano agli animali che vivono in ambiente selvatico, agli animali destinati a partecipare a gare sportive o ad attività culturali (esposizioni), agli animali da sperimentazione o da laboratorio e agli animali invertebrati.

Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 8/12 del 23.2.2010

Elenco delle Norme e degli Standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III del Regolamento (CE) n. 73/09**CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI****OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee****NORMA 1: Misure per la protezione del suolo**

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, in particolare le disposizioni contenute nel Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui alla DGR n. 54/33 del 30.12.2004 aggiornato dalla DGR n. 17/14 del

26.04.2006 e dal successivo DPR n. 35 del 21.03.2008, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni:

- in relazione all'impegno a):
 - realizzazione di solchi acquai temporanei per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.
 - nel caso di ricorso alla deroga per elevata acclività o dove non fosse possibile convogliare l'acqua in fossi collettori e negli alvei naturali disposti ai bordi dei campi, è previsto, in alternativa ai solchi acquai, realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.
- In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole, superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni:

- in relazione all'impegno a)
 - assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- in relazione all'impegno b) l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole:
 - per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile;
 - per le colture permanenti si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 1 dicembre e il 28 febbraio;

- o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire rispettivamente:

- per le superfici a seminativo e i pascoli dal 15 gennaio;
- per le colture permanenti dal 1 dicembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti**Ambito di applicazione:**

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni:

- divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, anche mediante idonea manutenzione.

Deroghe

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Ambito di applicazione:

Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni:

- divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.
3. per le superfici a seminativo dell'ambito di applicazione della norma, la deroga è ammessa nei periodi indicati e in applicazione e osservanza delle "Prescrizioni regionali antincendi", approvate annualmente dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente secondo le disposizioni contenute nel "Piano triennale regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", redatto ai sensi della Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000.

Alla bruciatura delle stoppie devono seguire interventi alternativi di ripristino della sostanza organica del suolo. I conduttori delle aziende agricole dovranno effettuare, nella campagna agraria seguente

alla bruciatura delle stoppie, prima o contestualmente alla messa in coltura, interventi finalizzati al ripristino della sostanza organica del suolo attraverso:

- coltivazione di leguminose in purezza con interrimento dei residui colturali;
- utilizzo di letame, effluenti zootecnici, stallatico¹.

All'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, la bruciatura delle stoppie è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

¹ DM 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152"

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione:

Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, e dei sistemi aziendali esistenti il presente standard prevede:

- la durata massima della monosuccessione di cereali pari a cinque anni;
- impegni finalizzati a ripristinare il livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica nel caso in cui, a seguito del ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, sia stata accertata una diminuzione del livello di sostanza organica.

Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate**NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo****Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine****Ambito di applicazione:**

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

E' quindi prevista l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, e dei sistemi aziendali esistenti il presente standard prevede:

- l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente
--

Ambito di applicazione:

Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, e dei sistemi aziendali esistenti il presente standard prevede il rispetto degli impegni di cui ai precedenti punti a), b), c).

Deroghe

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli**Ambito di applicazione:**

Tutte le superfici come definite alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, ad esclusione di:

- oliveti (superfici di cui alla lettera d), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125)
- vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125)
- pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, e dei sistemi aziendali esistenti il presente standard prevede:

- effettuare almeno una volta all'anno, lo sfalcio della copertura vegetale; in alternativa, è ammessa la trinciatura oppure, il pascolamento della superficie interessata, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso;
- nelle aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 30 aprile e il 30 settembre di ogni anno;
- per le altre aree, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno;
- é fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

1. **Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.**
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative**Ambito di applicazione:**

- Oliveti (superfici di cui alla lettera d), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125)
- Vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, e dei sistemi aziendali esistenti il presente standard prevede:

per gli oliveti:

- la potatura almeno una volta ogni 5 anni;
- l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante con frequenza almeno triennale;
- la spollonatura degli olivi con frequenza almeno triennale.

per i vigneti:

- l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno;
- l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante almeno una volta ogni tre anni.

Deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**Ambito di applicazione:**

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, il presente standard prevede:

- il rispetto delle norme attuative del Piano Paesaggistico Regionale vigente (DPRReg del 7 settembre 2006, n. 82 – “Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - Primo ambito omogeneo - DGR n° 36/7 del 5 settembre 2006)
- il rispetto del provvedimento regionale di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio ove determini impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari, alberi monumentali, oliveti e mandorleti con più di 30 anni di impianto, colture terrazzate, anche delle aree periurbane, boschi da seme, parcelle di sperimentazione forestale storica, categorie di copertura vegetale del territorio sardo di particolare rilevanza indicate nell'Allegato 2 delle NTA del PPR, biotopi di rilevante interesse, con particolare riferimento agli habitat dell'Allegato I della Direttiva 92/43 CEE e succ. mod., non individuati nell'ambito della rete “Natura 2000” della Regione Sardegna o di altre normative nazionali e regionali, fascia di transizione tra ecosistemi terrestri e marini, luoghi classici caratterizzati dalla presenza di specie vegetali e faunistiche endemiche, arboreti, orti botanici e giardini storici. (ai sensi degli artt. 8, 17, 18, 38, 39, 54, 55 e dell'Allegato 2 delle NTA del PPR).

Deroghe

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianososi (ad es. rovo).

Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi**Ambito di applicazione:**

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, il presente standard prevede:

- il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.

Deroghe

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) previo parere espresso dalla Provincia competente per territorio, in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale n. 475 del 1945 e dalla Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9.

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati**Ambito di applicazione:**

Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, e dei sistemi aziendali esistenti il presente standard prevede:

- il carico massimo di bestiame da pascolo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Ambito di applicazione:

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, il presente standard prevede:

per gli agricoltori che utilizzano acque irrigue distribuite dai Consorzi di bonifica:

- l'utilizzo dell'acqua irrigua secondo le disposizioni del Consorzio di Bonifica di appartenenza;

per gli agricoltori che utilizzano per irrigare acque sotterranee o superficiali :

(Le modalità per l'uso dell'acqua pubblica a scopo irriguo si distingue in 3 modalità distinte sia in base alla provenienza dell'acqua sia in base alla portata richiesta)

- autorizzazione con la concessione all'uso irriguo rilasciata dalla provincia di competenza per acque sotterranee (Concessione all'uso da pozzo Decreto assessoriale n° 676 del 19.07.1996) nel caso di portate inferiori ai 10 l/s con durata annuale e rinnovo automatico con il pagamento del canone annuo di concessione e delle spese di controllo connesse;
- autorizzazione con concessione di derivazione pluriennale rilasciata dal Servizio del Genio Civile Competente per territorio per acque sotterranee per portate superiori a 10 l/s e nel caso di acque superficiali (fiumi, sorgenti, laghi). La durata massima delle concessioni di derivazione per uso irriguo può essere 30 anni
- autorizzazione all'attingimento di acque superficiali rilasciata dalla provincia competente per territorio, con durata pari ad una stagione irrigua e che prevede precisi vincoli in termini di giorni e ore in cui si può irrigare. Rilasciata per piccole portate inferiori ai 10 l/s.

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Lo standard sarà applicato dal 1 gennaio 2012.